

**CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO
Scuola primaria e Scuola Secondaria I grado**

Riferimenti normativi: per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020 per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017 per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n. 122/2009. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

È fondamentale ricordare che la valutazione a per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, a finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza.

Si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà, pertanto, in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.

Valutazione nelle scuole del primo ciclo e criteri di ammissione alla classe successiva - Scuola primaria

- Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegare Linee guida.

- Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche finali degli alunni e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito dell'autonomia didattica organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola, per il tramite dei docenti, provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tale comunicazione può essere fatta mediante convocazione dei genitori in presenza a scuola oppure tramite invio raccomandata con ricevuta di ritorno.
- I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
- Un'adeguata motivazione riportata in sede di scrutinio finale dai docenti contitolari della classe deve dar conto: delle strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivati dall'istituto scolastico una volta rilevate, in corso d'anno, le carenze dell'alunno nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; dell'esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall'istituto scolastico, specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di apprendimento; dell'impossibilità di recuperare le cadenze rilevate mediante strategie di intervento organizza abilità all'istituto anche successivamente alla valutazione negativa all'uopo espressa; sulle modalità di comunicazione con le famiglie, la adeguatezza delle informazioni fornite attraverso il registro elettronico o altri canali istituzionali.
- La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

•Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

- Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.
- Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definiti dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il MIUR ha fornito inoltre ulteriori precisazioni con la nota n.7736/2010, riguardante la validità dell'anno scolastico per gli studenti con problemi di salute ricoverati in ospedale, chiarendo quanto segue: “In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”

l'Istituzione scolastica ha stabilito stabiliscono motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

- frequenza di almeno i tre quarti del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe deliberate dal collegio docenti);
- Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (decreto del presidente la Repubblica 24 giugno 1998, numero 249 art. 4);

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche finali degli alunni e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito dell'autonomia didattica organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola, per il tramite dei docenti, provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tale comunicazione può essere fatta mediante convocazione dei genitori in presenza a scuola oppure tramite invio raccomandata con ricevuta di ritorno.

Un'adeguata motivazione riportata in sede di scrutinio finale dai docenti contitolari della classe deve dar conto: delle strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivati dall'istituto scolastico una volta rilevate, in corso d'anno, le carenze dell'alunno nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; dell'esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall'istituto scolastico, specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di apprendimento; dell'impossibilità di recuperare le cadenze rilevate mediante strategie di intervento organizza abilità all'istituto anche successivamente alla valutazione negativa all'uopo espressa; sulle modalità di comunicazione con le famiglie, la adeguatezza delle informazioni fornite attraverso il registro elettronico o altri canali istituzionali.